



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza dipendenti (AN)

Valido dal 1° gennaio 2021

Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si intendono pertanto anche i soggetti di sesso femminile.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

Indice

Capitolo 1	Persone assicurate.....	1
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate.....	1
Art. 2	Inizio e fine della previdanza.....	1
Capitolo 2	Basi di calcolo	1
Art. 3	Il salario assicurato.....	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza.....	1
Sezione 1	In caso di vecchiaia	1
Art. 5	Rendita di vecchiaia.....	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	2
Art. 7	Chiusura del conto supplementare.....	2
Sezione 2	In caso di decesso	2
Art. 8	Rendita per coniugi	2
Art. 9	Rendita per partner.....	2
Art. 10	Rendita per orfani	2
Art. 11	Capitale di decesso.....	3
Art. 12	Chiusura del conto supplementare.....	3
Sezione 3	In caso di invalidità	3
Art. 13	Rendita di invalidità.....	3
Art. 14	Rendita per figli di invalidi.....	4
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi.....	4
Art. 16	Chiusura del conto supplementare.....	4
Capitolo 4	Finanziamento	4
Sezione 1	Contributi.....	4
Art. 17	Ripartizione dei contributi e debitore.....	4
Art. 18	Fine dell'obbligo di contribuzione.....	5
Art. 19	Aliquote di contribuzione.....	5
Sezione 2	Prestazione di libero passaggio apportata e riscatto facoltativo	5
Art. 20	Prestazione di libero passaggio apportata	5
Art. 21	Riscatto facoltativo.....	5
Capitolo 5	Disposizioni finali	5
Art. 22	Modifica del piano di previdenza.....	5
Art. 23	Testo di riferimento.....	5
Art. 24	Entrata in vigore	5
Appendice.....		6
Art. 1	Aliquote di conversione	6
Art. 2	Aliquote di contribuzione.....	7
Art. 3	Importo massimo del conto di vecchiaia	7
Art. 4	Riscatto facoltativo.....	7
Art. 5	Modifica dell'appendice.....	7
Art. 6	Testo determinante.....	7
Art. 7	Entrata in vigore	8

Capitolo 1 Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

In questo piano di previdenza sono assicurati, nell'ambito della previdenza obbligatoria ai sensi della LPP, tutti i dipendenti dell'azienda aderente alla Fondazione.

Art. 2 Inizio e fine della previdanza

Inizio ¹ La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività lavorativa in base al contratto di lavoro, in ogni caso il giorno in cui si reca al luogo di lavoro, al più presto tuttavia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età.

Fine ² La previdenza si estingue quando il salario annuo non supera più il salario minimo secondo l'art. 7 LPP o se il rapporto di lavoro termina per un motivo diverso dall'invalidità o dalla vecchiaia, ma al più tardi al momento del decesso della persona assicurata. Gli assicurati che cessano d'essere assoggettati all'assicurazione obbligatoria, dopo il compimento dei 58 anni, a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o in seguito alla conclusione di un accordo di risoluzione, possono richiedere entro tre mesi il mantenimento facoltativo dell'assicurazione conformemente al piano di previdenza ANWG o ANWR.

Capitolo 2 Basi di calcolo

Art. 3 Il salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario coordinato conformemente all'art. 8 LPP.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario ¹ La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in quel momento.

Pensionamento anticipato ² In caso di pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo i principi attuariali.

Pensionamento differito ³ In caso di pensionamento differito, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo i principi attuariali.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

Ammontare ¹ La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Procedimento in caso di divorzio ² In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Al percepimento della prestazione di vecchiaia ¹ Il conto supplementare viene chiuso non appena viene erogata la rendita di vecchiaia o versato il capitale di vecchiaia; l'aver disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento ² In caso di pensionamento differito, su richiesta della persona assicurata il conto supplementare viene chiuso al più presto al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, al più tardi tuttavia al percepimento della rendita di vecchiaia o del capitale di vecchiaia; l'aver disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Sezione 2 In caso di decesso**Art. 8** Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 60% della rendita d'invalidità assicurata o al 60 % della rendita di vecchiaia assicurata il giorno del decesso;
- b. in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 60 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta.

Art. 9 Rendita per partner

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

Art. 10 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attiva, al 20 % della rendita d'invalidità assicurata o al 20% della rendita di vecchiaia assicurata il giorno del decesso;
- b. in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate a un coniuge legittimato nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a del Codice civile svizzero non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a del Codice civile svizzero il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'aver disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso. Dallo stesso viene computata un'eventuale liquidazione in capitale versata al coniuge superstite.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'aver disponibile su questo conto viene versato sotto forma di capitale. Hanno diritto all'aver del conto supplementare:

- a. il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani secondo il presente regolamento, come pure il coniuge divorziato, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita - ancora dovuta al momento del decesso - in virtù dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 del Codice civile svizzero, oppure il coniuge divorziato, a condizione che prima dell'entrata in vigore della nuova legge sul divorzio il 1° gennaio 2017 gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
- b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima cinque anni fino al suo decesso con domicilio comune o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- c. in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto alla rendita per orfani secondo il presente regolamento;
- d. in loro mancanza, i genitori;
- e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
- f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Partner

² L'agevolazione di cui al cpv. 1, lett. b, presuppone inoltre che entrambi i partner non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Suddivisione dell'aver del conto supplementare

³ In caso di più aventi diritto, l'aver del conto supplementare viene versato in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione

⁴ In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l'aver del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

Sezione 3 In caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

La rendita di invalidità viene determinata in base all'aver composto:

- a. dall'aver del conto di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità; e
- b. dalla somma dei futuri contributi di risparmio senza interessi per gli anni mancanti fino all'età ordinaria di pensionamento, calcolati sulla scorta dell'ultimo

salario assicurato percepito dalla persona assicurata interamente abile al lavoro

e alle aliquote di conversione valide all'età ordinaria di pensionamento della persona assicurata.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita di invalidità corrente. In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento dell'apertura di un procedimento di divorzio.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

Inizio ¹ L'esonero dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Se l'incapacità lavorativa insorge dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento non sussiste alcun diritto all'esonero dei contributi.

Ammontare ² La persona assicurata ha diritto all'esonero:

- a. dell'intero contributo, se è inabile al lavoro per almeno il 70%;
- b. di tre quarti del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 60%;
- c. della metà del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 50%;
- d. di un quarto del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 40%.

A partire dal momento nel quale l'AI ha fissato un grado di invalidità, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi non dipende più dal grado di incapacità lavorativa ma dal grado di invalidità fissato dall'AI.

Fine ³ Il diritto all'esonero dal versamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, al più tardi però 12 mesi dopo che è sopravvenuta l'incapacità al lavoro. Se successivamente la persona assicurata viene dichiarata invalida dall'AI in una misura che legittima una rendita, l'esonero dal pagamento dei contributi è concesso con effetto retroattivo fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Capitolo 4 Finanziamento

Sezione 1 Contributi

Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore

Ripartizione dei contributi ¹ I contributi sono a carico del datore di lavoro e della persona assicurata in parti uguali. È ammessa una ripartizione più favorevole per la persona assicurata.

Debitore ² Il datore di lavoro deve pagare la totalità dei contributi.

Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio. In caso di posticipo della prestazione di vecchiaia l'obbligo di contribuzione è regolato dalla tabella in appendice.

Art. 19 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

Sezione 2 **Prestazione di libero passaggio apportata e riscatto facoltativo**

Art. 20 Prestazione di libero passaggio apportata

L'importo massimo del conto di vecchiaia è stabilito nell'appendice.

Art. 21 Riscatto facoltativo

L'ammontare del riscatto facoltativo viene stabilito nell'appendice.

Capitolo 5 **Disposizioni finali**

Art. 22 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

Art. 23 Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 08.05.2020 e il 14.09.2020. Entra in vigore il 01.01.2021 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

Previdenza
obbligatoria

¹ L'aliquota di conversione nella previdenza obbligatoria è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di conversione	
	Uomini	Donne
58	5.05	5.30
59	5.30	5.55
60	5.55	5.80
61	5.80	6.05
62	6.05	6.30
63	6.30	6.55
64	6.55	6.80
65	6.80	6.90
66	6.90	7.00
67	7.00	7.10
68	7.10	7.20
69	7.20	7.30
70	7.30	7.40

L'aliquota di conversione di cui sopra, è riferita all'età computata in anni e mesi.

Previdenza
sovrabbobbligatoria

² L'aliquota di conversione nella previdenza sovraobbligatoria è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di conversione	
	Uomini	Donne
58	4.30	4.40
59	4.40	4.50
60	4.50	4.60
61	4.60	4.70
62	4.70	4.80
63	4.80	4.90
64	4.90	5.00
65	5.00	5.10
66	5.10	5.20
67	5.20	5.30
68	5.30	5.40
69	5.40	5.50
70	5.50	5.60

L'aliquota di conversione di cui sopra, è riferita all'età computata in anni e mesi.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote ¹ Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Età	Contributo di risparmio		Contributo di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	-	-	1.7	1.3	1.7	1.3
25-34	7.0	7.0	4.1	2.2	11.1	9.2
35-44	10.0	10.0	6.0	3.7	16.0	13.7
45-54	15.0	15.0	6.2	5.4	21.2	20.4
55-64/65	18.0	18.0	3.9	5.1	21.9	23.1
65/66-70	10.0	10.0	0.7	0.7	10.7	10.7

Contributo generale ² In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso per le spese amministrative ammonta all'1.5% del salario assicurato per uomini e donne, tuttavia il massimo è di CHF 650.

Art. 3 Importo massimo del conto di vecchiaia

L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età della persona assicurata, alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età	Aliquota massima	Età	Aliquota massima	Età	Aliquota massima
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

Art. 4 Riscatto facoltativo

Il riscatto facoltativo è limitato all'importo massimo del conto di vecchiaia diminuito degli averi di risparmio esistenti. Vengono computati gli anticipi per la promozione della proprietà d'abitazioni e gli averi presso un istituto di libero passaggio.

Art. 5 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 6 Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione in data 08.05.2020. Entra in vigore il 01.01.2021 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.